



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 24 aprile 2024 ha emesso la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Oggetto: rendiconto 2023-XI Legislatura del gruppo consiliare del Consiglio regionale della Campania "Partito Democratico"

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

Vista la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);



Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul “funzionamento dei gruppi consiliari”;

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l’applicazione dell’art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia *de qua*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

Visto il decreto n. 1/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Domenico Cerqua e al Referendario Giovanna Olivadese;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 59/2024, con la quale il presente affare è stato inserito nella Camera di consiglio del 24 aprile 2024;

Uditi, nella odierna camera di consiglio, i magistrati relatori Primo Referendario dott. Domenico Cerqua e Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 4120 del 28/02/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita con prot. SCCAM n. 1451/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato - ai sensi dell’art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - il rendiconto, anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo “Partito Democratico” (di seguito “PD”) e una serie di documenti a corredo.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2023, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento del gruppo, la somma di euro 94.342,32, con un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento pari ad euro 30.643,34, mentre le spese effettuate sono pari ad euro 110.433,19 di cui:

a) euro 91.204,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi;

- b) euro 306,00 per rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo;
- c) euro 218,65 per spese telefoniche e di trasmissione dati;
- d) euro 4.129,79 per spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani;
- e) euro 2.064,75 per spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento;
- f) euro 12.509,60 per altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto).

Il fondo cassa finale per spese di funzionamento è risultato pari ad euro 15.074,47.

Con deliberazione n. 63/2024/FRG del 21/03/2024, questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, di una serie di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di trenta giorni ai fini della regolarizzazione.

Con nota 5835/i, trasmessa, a mezzo PEC il 22/04/2024 (Prot. Cdc. n. 2815 di pari data) a questa Sezione di controllo dal Presidente del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "PD" ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la deliberazione n. 63/2024/FRG.

DIRITTO

1. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, "le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali".

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal decreto sull'armonizzazione contabile (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), segnatamente al combinato disposto del comma 3 degli artt. 63 e 67, *“contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9”*. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118/2011.

A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto (art. 67, comma 2).

2. IL RENDICONTO DEI GRUPPI CONSILIARI COME PARTE NECESSARIA DEL RENDICONTO REGIONALE

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova sottolineare che le risorse finanziarie sono erogate ai gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'art. 40, comma 3, dello Statuto prevede che *“l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio”*.

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto sull'armonizzazione contabile.

Segnatamente, l'art. 1, comma 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia *“pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”*.

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *“il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale”* (Corte costituzionale sentenza n. 39/2014).

3. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali (art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012). Le disposizioni in esame – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Segnatamente, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, predisposto secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e poi recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo giova sin d'ora precisare che occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013). Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e

deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014, punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*" essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014).

Come è stato evidenziato "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli -Venezia Giulia, 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, ribadendo più volte che il controllo in esame "*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali*

svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge” (ex multis, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

In conformità alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *“non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali - bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012”* (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini *“inerenza sostanziale”* e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti: 1) principi di veridicità e correttezza [*“la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute”,* mentre *“la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge”* (art. 1, DPCM)]; 2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M.); 3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, DPCM); 4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo Consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, cfr. art. 2 DPCM.); 5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, DPCM); 6) completezza della documenta-

zione a corredo dei rendiconti (art. 3 D.P.C.M.), in particolare, *“per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l’adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi”* (art. 3, comma 3, del D.P.C.M.); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, cit. D.P.C.M.).

4. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania giova premettere che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, dello Statuto, *“il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo”*.

La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. (intitolata *“Funzionamento dei gruppi consiliari”*).

Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - *“in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012”* (che detta disposizioni per la *“riduzione dei costi della politica nelle regioni”*) - l’art. 3 della legge in esame prevede che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell’attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell’ultima rilevazione annuale dell’Istat della popolazione residente”*.

5. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE *“PARTITO DEMOCRATICO”*

Come sopra indicato, con nota prot. n. 4120 del 28/02/2024, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita con prot. SCCAM n. 1451/24, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo consiliare *“PD”*.

Si riporta il prospetto trasmesso della situazione finanziaria risultante dal rendiconto, redatto secondo il modello approvato con D.P.C.M. 21/12/2012.

Tabella n. 1

(Importi in euro)

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	94.342,32
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
3)	Altre entrate (interessi attivi c/c)	522,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	30.643,34
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	TOTALE ENTRATE	125.507,66
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	306,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche <i>web</i>	
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	91.204,00
7)	Spese postali e telegrafiche	
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	218,65
9)	Spese cancelleria e stampati	
10)	Spese per duplicazione e stampa	
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	4.129,79
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	2.064,75
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16)	Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto)	12.509,60
	TOTALE USCITE	110.433,19

La situazione finanziaria al 31 dicembre 2023 è rappresentata nella tabella che segue:

Tabella n. 2

(Importi in euro)

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	DATI RENDICONTO
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	30.643,34
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
Entrate riscosse nell'esercizio	94.864,32
Uscite pagate nell'esercizio	110.433,19
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	15.074,47
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2023 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari ad 94.342,32 quale contributo 2023 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;

- altre entrate afferenti ad interessi attivi di c/c (voce E3) pari ad euro 522,00;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 110.433,19 di cui:
 - a) euro 91.204,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi;
 - b) euro 306,00 per rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo;
 - c) euro 218,65 per spese telefoniche e di trasmissione dati;
 - d) euro 4.129,79 per spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani;
 - e) euro 2.064,75 per spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento;
 - f) euro 12.509,60 per altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto).

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, al 31/12/2023, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari ad euro 15.074,47. Tale importo collima con il saldo finale al 31/12/2023 del conto corrente bancario intestato al gruppo.

5.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Giova premettere che il gruppo consiliare "Partito Democratico" è composto da n. 9 Consiglieri regionali. Nell'esercizio 2023 il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente, per le spese di funzionamento, la somma di euro 94.342,32.

La seguente tabella riporta le determinazioni (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente ad interim dell'U.D. "Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a gruppi consiliari e status dei Consiglieri", con le quali sono stati trasferiti i fondi.

Tabella n. 3

(Importi in euro)

CAUSALE	PERIODO	PROVVEDIMENTO	DATA	IMPORTO
CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	Gennaio	Determinazione n. 315	21/03/2023	7.861,86
	Febbraio	Determinazione n. 316	21/03/2023	7.861,86
	Marzo	Determinazione n. 369	03/04/2023	7.861,86
	Aprile	Determinazione n. 573	22/05/2023	7.861,86
	Maggio	Determinazione n. 641	09/06/2023	7.861,86
	Giugno	Determinazione n. 798	12/07/2023	7.861,86
	Luglio	Determinazione n. 908	29/08/2023	7.861,86
	Agosto	Determinazione n. 951	11/09/2023	7.861,86
	Settembre	Determinazione n. 1073	11/10/2023	7.861,86
	Ottobre	Determinazione n. 1231	15/11/2023	7.861,86
	Novembre	Determinazione n. 1284	04/12/2023	7.861,86
	Dicembre	Determinazione n. 1377	19/12/2023	7.861,86
TOTALE				94.342,32

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese del gruppo, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 (recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213") prevede che *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente"*.

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2023 risulta pari a 5.592.175 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "PD" composto da n. 9 Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 7.861,86 ($= 5.000 + (0,05 \times 5.592.175 / 51 \text{ consiglieri}) = 10.482,52 / 12 \text{ mensilità}$; ne deriva una quota mensile per singolo componente pari a euro $873,54 \times 9 = 7.861,86$).

5.2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

Per quanto concerne i fondi per spese di personale, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale. Come è noto, l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che *"il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali"*. L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio regionale, a valere sul Capitolo 5022, e attribuisce al settore amministrazione del Consiglio stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (vedi anche gli indirizzi impartiti, nella materia de qua, dall'Ufficio di Presidenza con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Ciò premesso, questa Sezione evidenzia che, con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria 2013, la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione anche la voce "fondo cassa esercizi precedenti per

spese di personale” è sempre pari a zero). Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata a effettuare nell’ambito della parifica del rendiconto regionale (al riguardo, si richiamano le considerazioni già svolte nel paragrafo 2 della presente deliberazione). Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell’ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

6. IL RISCONTRO AI RILIEVI DELLA SEZIONE

Come sopra precisato, il gruppo ha controdedotto in merito alle criticità sollevate in sede di comunicazione con nota n. 5835/i, trasmessa a mezzo PEC il 22 aprile 2024 e acquisita al Prot. Cdc. con n. 2815 in pari data.

6.1 LACUNE DOCUMENTALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SVOLTE NEL 2022 E PAGATE NELL’ESERCIZIO SUCCESSIVO

Preliminarmente, il gruppo – come richiesto nella Deliberazione di Comunicazione n. 63/2024/FRG – ha integrato le evidenziate lacune documentali, giacché ha:

- chiarito che (cfr. nota prot. n. 5835/i del 22/04/2024) “[...] con riguardo alla tabella delle spese classificate con il codice U-3, si condivide l’annotazione della Corte che ha evidenziato l’erronea indicazione dell’importo di € 92 in luogo del corretto € 98. Trattasi di mero errore di digitazione in fase di stesura finale della nota integrativa [...]”;
- prodotto le attestazioni, con specifico riguardo alla trasmissione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità ed assenza di parentela o affinità con i Consiglieri regionali con riferimento alle società Medina, Empire ed Arcadia;
- trasmesso gli elementi informativi riguardanti la regolarità contributiva delle società Medina, Empire ed Arcadia (cfr. all. n. 5-6-7 alla nota 5835/i);
- attestato che per il contratto conferito all’Avv. Alfredo Contieri, pari ad euro 14.000,00, oltre oneri ed accessori di legge, “[...] è stata liquidata la somma di € 8.550,40

con il relativo F24 per € 1.600, quale primo acconto della prestazione professionale richiamata in contratto e nel report in atti. La parte economica residua è stata liquidata nell'anno 2024 e, pertanto, sarà rendicontata nell'esercizio di riferimento [...]"

- chiarito, con riferimento alle spese per libri e riviste, che le stesse vengono autorizzate (cfr. nota 5835/i,) “[...] a seguito di informale richiesta dei consiglieri regionali iscritti al gruppo (cfr. autorizzazioni - U11.1; U11.2; U11.3 allegate alla nota integrativa) si è provveduto all’acquisto/rinnovo degli abbonamenti online dei quotidiani. Al riguardo si sottolinea che tali abbonamenti, in virtù delle richiamate autorizzazioni, sono acquistati dal Gruppo, in nome e per conto dei singoli consiglieri, ai quali vengono fornite le credenziali personali per consentire l’accesso.

Siffatta procedura dell’acquisto cumulativo di più abbonamenti da parte del gruppo, comporta un evidente risparmio [...]”. Sul punto si evidenzia la trasmissione dei relativi DURC (cfr. All. 8 della citata nota).

Il Collegio prende atto delle integrazioni documentali e dei chiarimenti pervenuti e ritiene superate le criticità sollevate in merito.

6.2 RIMBORSO PER MISSIONI E TRASFERTE E SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI – AUTORIZZAZIONI ALLE SPESE.

Nella deliberazione n. 63/2024/FRG erano stati evidenziati gli oneri rendicontati a titolo di “Rimborso missioni e trasferite del personale del gruppo” (per complessivi euro 306,00), a cui sommare i pagamenti di biglietti ferroviari “per missioni istituzionali dei Consiglieri” in Roma, come di seguito riportato:

Tabella n. 4

Beneficiario	Oggetto	Importo	Codice	N. bolla	Data
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	102,00	U-3	213	25/01/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U-3	1827	26/07/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U-3	3132	14/12/2023
<i>Totale</i>		306,00		-	

Tabella n. 5

Beneficiario	Oggetto	Importo	Codice	N. bolla	Data
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U16-3	183	23/01/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	54,00	U16-3	388	15/02/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U16-3	597	07/03/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U16-3	1153	14/03/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	98,00	U16-3	1827	26/07/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U16-3	1883	02/08/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	108,00	U16-3	2394	03/10/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U16-3	2950	27/11/2023
Aladino Viaggi	Missione istituzionale	106,00	U16-3	3132	14/12/2023
<i>Totale</i>		880,00		-	

Era stato altresì rilevato un unico bonifico cumulativo del 28 dicembre, per euro 1.186,00, comprendente le spese di cui alle due voci U-3 e U.16-3): al riguardo nella nota integrativa si puntualizzava che “[...] in merito alla bolla 1883 del 02/08/2023 è stato pagato solo l’importo di € 106,00, pari alla metà di quello autorizzato e acquistato, in quanto il coordinatore amministrativo non ha partecipato all’incontro su Roma per un impedimento di ufficio [...]”.

Tutte le missioni in esame apparivano richieste dal Presidente *p.t.* e autorizzate dal coordinatore amministrativo, dipendente regionale assegnato al gruppo.

Più in generale, anche in ragione delle criticità emerse in sede di controllo sulle spese sostenute nell’esercizio 2022 circa l’esigenza di garantire l’alterità soggettiva tra richiedente e consigliere competente all’autorizzazione, delle controdeduzioni fornite dal gruppo e delle conclusioni contenute nella deliberazione n. 138/2023/FRG, erano stati richiesti aggiornamenti circa il loro eventuale superamento, precisando che, in ogni caso, “risultando evidente che il menzionato coordinatore non poteva autorizzare le spese di cui trattasi (a fortiori nei casi in cui risultava beneficiario delle stesse)”, occorreva regolarizzare la documentazione in esame per il profilo indicato.

Sul punto, nella nota di riscontro sono svolti alcuni approfondimenti giuridici preliminari (con particolare riferimento alla nozione di “impedimento”). Peraltro, la trattazione dei profili teorici dei singoli istituti interessati, oltre che non necessaria in questa sede anche in ragione delle esigenze di rapida definizione delle verifiche, come espressamente riconosciuto dal gruppo non condurrebbe alla soluzione della “questione posta che è quella, comunque, di garantire il massimo di neutralità della scelta”.

Infatti, nel merito sono stati illustrati i motivi per i quali non si è concretizzata la possibilità (prospettata autonomamente dallo stesso gruppo) di superare la criticità mediante

la nomina di un Vice-Presidente, legati a difficoltà di natura politica, ovviamente non di competenza di questa Corte. Tuttavia, nella nota si è aggiunto che: *“condividendo in principio la questione posta dalla Corte, si è avviata una approfondita riflessione per individuare anche una ulteriore forma, in luogo del Vicepresidente e diversa dalla delega specifica [...] individuata nella necessità a questo punto di introdurre una modifica al Regolamento del Gruppo sulle spese [...] prevedendosi espressamente la fattispecie dell’astensione e/o della incompatibilità e prevedendo, inoltre, che in tali casi in assenza o per mancata nomina del Vice-Presidente, vi provveda il Consigliere anziano, [...] introducendo, in tal modo, un meccanismo automatico di sostituzione, almeno ai soli fini degli obblighi contabili del Gruppo”*.

Preso atto dei riferiti intenti, e considerato che in allegato alle controdeduzioni è stato inviato un documento di regolarizzazione, per i profili autorizzatori, delle spese di missione del coordinatore amministrativo (che risultavano sottoscritte solo dal medesimo), il Collegio conclude per l’insussistenza, allo stato, delle condizioni per la dichiarazione di irregolarità delle medesime.

6.3 ASSENZA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE PER CONSULENZE, STUDI ED INCARICHI

Con deliberazione n. 63/2024/FRG era stata evidenziata l’assenza, per le spese in esame, della documentazione riferita alle singole richieste e alle conseguenti autorizzazioni. La carenza era già stata rappresentata in sede di esame del rendiconto per l’esercizio 2022, ma la contestazione era stata superata anche sulla base di quanto dedotto dal gruppo, che aveva ricordato la previsione contenuta nell’articolo 11, comma 4, del Regolamento interno, concludendo che *“Ad ogni buon conto, in merito a quest’ultimo punto, in futuro si procederà ad adeguare le procedure amministrative accogliendo le segnalazioni della Corte [...]”*.

Sul punto il Presidente ha evidenziato che (cfr. nota 5835/i) che: *“[...] il Gruppo Consiliare, già dalle scorse legislature, ha sempre applicato il procedimento per la stipula dei contratti per consulenze, studi e incarichi fissato all’articolo 16, comma 2 del Regolamento del Gruppo, il cui conferimento, concordato e collegialmente condiviso con i componenti del gruppo, avviene con atto presidenziale [...]”* ed ancora che *“[...] in virtù della consolidata esperienza istituzionale, svolge il suo ruolo elaborando e condividendo le strategie legislative, di comunicazione e di scelte in maniera collegiale promuovendo in modo omogeneo e sinergico le attività del gruppo e dei singoli consiglieri ad esso appartenenti (lettera d), comma 4, articolo 1, allegato A, DPCM*

21/12/2012), anche tenendo conto delle particolarità territoriali, fermo restando la possibilità di vedute diverse in merito a singoli argomenti.

In ogni caso si completa il riscontro sul punto, regolarizzando con la ri-allegazione delle richieste di liquidazioni reports periodici di tutti i professionisti con il Visto del Presidente del Gruppo e del Coordinatore amministrativo [...]”.

Il Collegio, preso atto della risposta, sottolinea che la generale necessità di previa autorizzazione, espressamente indicata nell’articolo 2, comma 1, dell’allegato A al citato D.P.C.M., non può essere surrogata dal riferimento alla riferita condivisione delle strategie del gruppo, che ai fini in esame non possono rilevare. Peraltro, nel medesimo stralcio delle controdeduzioni sopra riportato si ammette la fisiologica possibilità di “*vedute diverse in merito a singoli argomenti*”, implicitamente riconoscendo la ragionevolezza della ratio del provvedimento ministeriale, che imputa al Presidente – o al suo sostituto nei casi discussi nel precedente par. 6.2 - l’onere di autorizzare la spesa per la ritenuta sussistenza dei requisiti di regolarità.

6.3.1 NECESSITÀ DELLA SPESA

In primo luogo, nei citati contratti è stata più volte valorizzata, tra le premesse legittimanti il conferimento degli incarichi, la ritenuta assenza di personale interno con particolare competenza per le attività previste, che – alla stregua di quanto precisato negli stessi contratti – avrebbe dovuto essere contenuta in formale attestazione del Presidente del gruppo, mai inoltrata.

Pertanto, attesa la genericità delle premesse contrattuali, e considerato che il presupposto della pattuizione non risultava suffragato da elementi idonei a valutarne la sussistenza, la Sezione in via istruttoria ha chiesto l’inoltro delle prescritte attestazioni o la trasmissione dell’elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal gruppo consiliare, con la correlata specificazione delle qualifiche e delle mansioni assegnate, onde accertare la regolarità della spesa.

Sul punto, il gruppo ha precisato – in modo non perspicuo – che “[...] l’Ufficio di Presidenza **non ha destinato** alcuna unità di personale in servizio presso il Consiglio ai sensi L.R. 5 agosto 1972, n. 6, art. 2 comma 3, richiamata nella deliberazione della Corte dei Conti n. 64/2024, in quanto la norma non trova applicazione poiché superata dalle disposizioni nazionali che disciplinano i fondi dei gruppi consiliari di cui al DL 174/2012 convertito dalle Legge 7 dicembre 2012 n. 213 e dal DPCM 21/12/2012 (...)” (cfr. nota 5835/i).

Ha allegato, poi, l'elenco del personale impiegato dal gruppo stesso in virtù delle risorse assegnate della citata normativa nazionale per l'anno di riferimento a valere sul *budget* attribuito al gruppo in base alla consistenza numerica dello stesso, come di seguito elencato:

- (*omissis*): dipendente regionale, funzionario EQ (ex cat. D), con l'incarico di Coordinatore Amministrativo;
- (*omissis*): dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, istruttore cat. C, in posizione di comando presso il Consiglio Regionale - assegnato al gruppo PD - con rapporto di lavoro *part time* verticale al 50%;
- (*omissis*): dipendente di SMA Campania, partecipata al 100% regione, cat B, in posizione di comando presso il Consiglio Regionale - assegnato al gruppo PD - con rapporto di lavoro *full-time* al 100%;
- (*omissis*): dipendente regionale, funzionario EQ, (ex cat. D) - assegnato al gruppo PD - con rapporto di lavoro *full time* al 100%;
- (*omissis*): dipendente della GORI, cat. B, in posizione di comando presso il Consiglio Regionale - assegnato al gruppo PD -, con rapporto di lavoro *part time* verticale per un solo giorno settimanale (mercoledì);
- (*omissis*) dipendente regionale, istruttore cat. C, assegnato al gruppo PD, con rapporto di lavoro *full time* al 100%.

Le pur limitate informazioni fornite sulle mansioni assegnate al personale in servizio, unitamente alla richiesta attestazione, consegnano alla Sezione elementi conoscitivi sufficienti a confermare la carenza delle competenze oggetto degli incarichi in argomento e a ritenere quindi superata la criticità.

Per il futuro, si invita il gruppo a fornire fin dall'invio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, indicazioni circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici accurate e circostanziate, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che – come chiarito – tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta.

* * *

I dati acquisiti per effetto del riscontro pervenuto, consentendo di chiarire la natura giuridica dei rapporti di lavoro che interessano il personale impiegato presso il gruppo,

hanno nello stesso tempo sottoposto all'attenzione del Collegio il tema della possibile non regolarità di alcune posizioni.

Si premette che, secondo l'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, richiamato dal gruppo, “[...] *L’Ufficio di Presidenza destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio entro i seguenti limiti:*

a) due unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale ne sia la consistenza;

b) unità aggiuntive in proporzione di una per ogni due Consiglieri o frazione iscritti a ciascun Gruppo consiliare di almeno quattro unità”.

Il comma citato, aggiunto alla L. 6/1972 dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 1973, n. 11 e ancora applicabile al 1° gennaio 2023, è stato tuttavia abrogato (a decorrere dal 6 luglio 2023) dall'art. 12, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11.

In disparte i profili concernenti gli effetti dell'abrogazione legislativa, in questa sede occorre innanzitutto evidenziare che, sebbene le disposizioni regionali discorressero di “personale in servizio presso il Consiglio”, dalla ricognizione compiuta è emersa una prassi caratterizzata dalla frequente assegnazione ai gruppi di unità di personale acquisito in comando da datori di lavoro diversi dal Consiglio regionale.

Premesso che i procedimenti di acquisizione delle unità di personale interessate dai comandi, nonché l'accollo dei relativi oneri finanziari, secondo la normativa regionale sono di competenza del Consiglio, esula dal giudizio di regolarità dei rendiconti dei gruppi regionali ai sensi del comma 11 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 la valutazione di eventuali criticità legati alla gestione di detti rapporti. Fatta salva la competenza della Sezione di svolgere i necessari approfondimenti nell'ambito degli ulteriori controlli di legittimità-regolarità, con particolare riferimento alle spese in materia di personale, si ritiene opportuno segnalare al Consiglio di verificare il rispetto della normativa vigente in tema di personale in posizione di comando.

In particolare, desta perplessità l'utilizzo di risorse provenienti da una società che, pur a partecipazione pubblica, non sembra qualificabile come “società in controllo pubblico”.

Posto che il ricorso al comando è consentito dall'ordinamento esclusivamente presso “*altra amministrazione statale o presso enti pubblici*” (art. 56 del D.P.R. 3/1957, *cit.*) ovvero tra “*pubbliche amministrazioni*” (art. 30 del D.Lgs. 165/2001, *cit.*, che prevede, inoltre specifiche condizioni e limiti), alla società in questione non può di certo predicarsi la qualifica di pubblica amministrazione o ente pubblico. Ove, poi, fosse confermata la circostanza

che, in virtù di patti parasociali, l'Ente non sia in controllo pubblico, nemmeno sarebbero applicabili le limitate possibilità previste dall'art. 1, comma 898, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (peraltro entrato in vigore successivamente all'assegnazione al gruppo di detta unità di personale).

6.3.2 INCARICO CONFERITO AL DOTT. GIUSEPPE PICCIANO

In sede di comunicazione è stato evidenziato che l'incarico in esame risultava formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023, il cui oggetto era il seguente: *"[...] informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del Gruppo e sulle iniziative politiche legate ad essa che si promuovono sul territorio e nei collegi elettorali della Campania, coordinando le attività di comunicazione dei Consiglieri, e coordinando, in particolare, il lavoro dell'ufficio stampa a ciò preposto composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo"* (cfr. articolo 1 - Oggetto e contenuto). Si era rilevato che la formula utilizzata appariva in buona parte sovrapponibile a quella riscontrata per i contratti sottoscritti con gli altri professionisti incaricati; era risultato, quindi, difficile ipotizzare una fattispecie di coordinamento "diffuso" da parte di ciascun professionista di uffici stampa formati unicamente dagli stessi incaricati, seppur *"all'occorrenza ed in supplenza"*. Si era riscontrato che l'esigenza di coordinamento e raccordo avrebbe dovuto presupporre una parcellizzazione dell'attività svolta dai diversi incaricati e l'affidamento a un unico soggetto del ruolo di coordinatore delle informazioni istituzionali del gruppo, anche al fine di raccordare la comunicazione in favore dei singoli Consiglieri.

Il Presidente ha dedotto che *"[...] l'incarico è esplicitato agli articoli 1 e 2 del conferimento, il cui documento integrale è riversato in atti all'allegato U6.2 alla nota integrativa, che qui si sintetizza nella specificità delle attività (art. 2): Portavoce del presidente del gruppo e monitoraggio delle attività di stampa che interessano il gruppo per eventuali interventi;*

Segue le attività istituzionali presso la sede del consiglio, anche come riferimento per gli altri incaricati per la comunicazione, suddivisa per ambiti territoriali e materie, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media; Supporto ai social media ed elaborazioni per i profili web; - Rapporti con le testate giornalistiche. Inoltre, si segnala che, la prestazione del dott. Picciano, per la presenza abituale presso la sede del Consiglio, rappresenta un punto di riferimento per gli altri referenti della comunicazione, svolgendo attività di raccordo istituzionale e coordinamento,

avendo l'opportunità, in virtù della costante presenza in sede, di acquisire tutte le notizie necessarie per fornire gli elementi e gli spunti che possono essere ritenuti rilevanti ai fini di una corretta e opportuna informazione (...)" (cfr. nota 5835/i, All. 3).

Inoltre, ha segnalato che la prestazione del dott. Picciano, caratterizzandosi per la presenza abituale presso la sede del Consiglio, ha rappresentato un *"punto di riferimento per gli altri referenti della comunicazione, svolgendo attività di raccordo istituzionale e coordinamento, avendo l'opportunità, in virtù della costante presenza i sede, di acquisire tutte le notizie necessarie per fornire gli elementi e gli spunti che possono essere ritenuti rilevanti ai fini di una corretta e opportuna informazione"*.

Tenuto conto dei chiarimenti pervenuti, la spesa in argomento può ritenersi regolare.

6.3.3 DIVIETO DI COMMISTIONE

Con riferimento alle prestazioni rese dal medesimo dott. Picciano, nella deliberazione n. 63/2024/FRG si era rilevato che una parte delle attività poste in essere sembrava riferibile non all'attività istituzionale del gruppo – così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 –, ma piuttosto a iniziative politiche esterne del singolo componente del gruppo (nel caso di esame, del Consigliere Mario Casillo). Infatti, i comunicati stampa riportati nei *report* erano riferibili prevalentemente all'attività promozionale del singolo Consigliere.

Pertanto, le prestazioni svolte in esecuzione dell'incarico in esame sembravano svolte in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.).

In ordine al rilievo sopra riportato nel riscontro è stato specificato che *"[...] per la tipologia di spesa de qua la esistenza e la effettività stessa, la sua coerenza e congruità, parametrata al lavoro effettivamente svolto e alla qualifica professionale dell'incaricato desumibile dal curriculum già allegato in atti, tenuto conto delle tariffe professionali della categoria. Va anche precisato la non sussumibilità della prestazione dedotta nel contratto in parola con quelle di cui ad altro personale, in misura sufficiente e adeguata, già a disposizione del Gruppo medesimo. Sulla pretesa genericità del conferimento si evidenzia che il contenuto dello stesso seppur apparentemente similare (art. 1) a quello degli altri incarichi si riferisce in particolare alla promozione e divulgazione mediatica dell'attività istituzionale del Consigliere Casillo, presidente del gruppo - art. 2 del contratto - e l'attività di coordinamento e raccordo istituzionale è assicurata con la costante presenza in sede.*

Trattasi in sostanza e in ogni occasione riportata dal professionista in riferimento alle attività del Consigliere di riferimento di fatti tutti inerenti al mandato consiliare e non già di attività collegate all'appartenenza partitica del detto consigliere [...]) (cfr. nota 5835/i, Prot. Cdc. con n. 2815 di pari data).

Il Collegio prende atto del chiarimento fornito, ritenuto sufficiente.

6.3.4 INCARICO CONFERITO AL DOTT. VALERIO ESCA.

In sede di comunicazione è stato evidenziato che l'incarico in esame risultava formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023, il cui oggetto è il seguente: “[...] informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa del gruppo con riferimento alle politiche e alle iniziative della città di Napoli e della provincia riferibili alla Consigliera Carmela Fiola nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche di presidente della VI commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel relativo territorio e nel collegio elettorale della zona predetta, anche in supplenza, all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa del gruppo. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo [...]”. (cfr. articolo 1 - Oggetto e contenuto). Con specifico riguardo alla durata, si era evidenziato che l'accordo avrebbe dovuto conservare efficacia fino 31 dicembre 2023, ma è stato poi interrotto dal professionista “[...] per sopravvenuti ed ulteriori impegni lavorativi” in data 22 marzo 2023, con effetto posticipato al 16 aprile 2023. Sul punto si è ricordato che l'articolo 3 del contratto prevedeva la facoltà di recesso “con pagamento dei soli corrispettivi maturati, proporzionalmente, sino al momento del recesso”, da comunicare “mediante preavviso di almeno 20 giorni prima dell'effettiva interruzione dell'attività, percependo il compenso maturato all'interruzione”.

Pertanto, nella fattispecie, considerato che le prestazioni erano state rese per il periodo 9 gennaio-15 aprile 2023 (circa tre mesi e una settimana), valorizzando il requisito della “proporzionalità” il corrispettivo avrebbe potuto limitarsi a circa euro (6000,00 : 12 x 3,25 =) 1.625,00. Tuttavia, risultavano fatturati e pagati euro 2.000,00, oltre euro 80,00 per IN-PGI.

Si era, inoltre, rilevato che l'attività oggetto di detto incarico, come descritta nel richiamato articolo 1, appariva particolarmente generica. Inoltre, dalla documentazione allegata si evinceva che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non fosse riferibile all'attività istituzionale del gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto a iniziative politiche esterne poste in essere dal

singolo Consigliere regionale, nel caso di esame dalla Consigliera Carmela Fiola (come esplicitato nella relazione sull'attività: "attesta di avere svolto le seguenti attività per la consigliera del Pd Bruna Fiola [...]").

In ordine al rilievo sopra riportato il gruppo, p.t. del Presidente, ha specificato che "[...] *l'apparente genericità dell'oggetto, si precisa che l'incarico è esplicitato agli articoli 1 e 2 del conferimento, il cui documento integrale è riversato in atti all'allegato U6.4 alla nota integrativa, che qui si sintetizza nella specificità delle attività (art. 2): a) cura dei rapporti con la stampa e con gli altri media nonché collaborazione ed assistenza all'ufficio stampa del Gruppo, con particolare riferimento alle attività politico-istituzionali riguardante la città di Napoli e provincia; b) collaborazione nella organizzazione di conferenze stampa e iniziative pubbliche della Consigliera Carmela Fiola nell'esercizio delle sue funzioni, come componente del gruppo e anche di presidente della VI commissione consiliare permanente per informare sull'attività legislativa, sulle politiche e sulle iniziative di pertinenza e maggiormente riferibili alla città di Napoli e provincia; c) diffusione delle note stampa della Consigliera del Gruppo, organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali, con particolare riferimento alle attività politico-istituzionali maggiormente riguardanti la città di Napoli e provincia; d) disponibilità, all'occorrenza, in riferimento alla generale attività di comunicazione istituzionale riferita al Gruppo, ovvero presso altri Consiglieri, sempre alla stretta occorrenza, in riferimento alla loro attività istituzionale, anche in sostituzione e/o supplenza di altri componenti dell'ufficio stampa.*

Pertanto, sulla pretesa genericità del contratto si evidenzia che il contenuto dello stesso seppur apparentemente simile a quello degli altri incarichi (art. 1), si riferisce in particolare alla promozione e divulgazione mediatica dell'attività istituzionale della Consigliera Fiola (art. 2)" (cfr. nota 5835/i).

Con riferimento, poi, all'estinzione anticipata del rapporto, il Presidente, con la nota più volte richiamata, ha rappresentato che: "[...] *il conferimento professionale è stipulato su base annuale, il cui parametro non è legato ad una tariffa oraria o giornaliera prestabilita. Il professionista è chiamato a svolgere la propria prestazione fornendo output, con le modalità tipiche del giornalista, non collegati ad un tempo di lavoro prestabilito; pertanto, nella liquidazione si è tenuto conto dell'attività svolta nel suo complesso. Pur tuttavia, il compenso liquidato risulta adeguatamente congruo in base alle prestazioni svolte, anche in confronto con le tariffe professionali generalmente adottate per le figure simili, ordinariamente superiori [...]*".

Il riportato riscontro giustifica la quantificazione del compenso svolgendo riflessioni riferite alla natura del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali, ovviamente di-

sancorato da modalità di computo su base giornaliera. Per questa parte, le controdeduzioni non si soffermano sulla questione davvero rilevante nel caso in esame, in cui per l'eventualità del recesso il contratto sembrava imporre, secondo una possibile lettura della clausola sopra richiamata, un computo proporzionale al periodo nel corso del quale le parti sarebbero rimaste vincolate. Ciò, proprio in ragione dell'impossibilità, in caso di risoluzione anticipata di siffatto rapporto (che sfugge a valutazioni di natura quantitativa delle prestazioni giornaliere), di individuare criteri oggettivi di quantificazione del rateo dovuto.

Ciò posto, la circostanza che le previsioni negoziali erano di non univoca interpretazione, nonché il contenuto scostamento della spesa rispetto all'importo quantificato secondo un criterio meramente temporale, inducono il Collegio a ritenere regolare il pagamento, invitando per il futuro il gruppo a disciplinare con maggiore puntualità le obbligazioni delle parti per il caso di conclusione anticipata del rapporto.

6.3.5 INCARICO CONFERITO ALLA DOTT.SSA ANNA FIORE.

In sede di comunicazione è stato evidenziato che l'incarico in esame risultava formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023, il cui oggetto era il seguente: “[...] *informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili alla città di Salerno ed alla sua provincia con particolare riferimento alle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili al Consigliere Francesco Picarone nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche di presidente della II commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel relativo territorio e nei collegi elettorali della zona predetta, coordinando, altresì, all'occorrenza, le attività in generale di comunicazione dei Consiglieri, anche in supplenza, sempre all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura alle attività istituzionali del Gruppo (...)*”. (cfr. articolo 1 - Oggetto e contenuto).

Con deliberazione n. 63/2024/FRG si era rilevato che una parte delle attività poste in essere dall'incaricata non sembrava riferibile all'attività istituzionale del gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne poste in essere dal singolo Consigliere regionale, nel caso di esame dalla Consigliere Francesco Picarone. I comunicati stampa riportati nei *report* erano riferibili prevalentemente all'attività promozionale del singolo Consigliere senza

che vi fosse alcun collegamento con l'attività istituzionale del gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Era apparso, pertanto, che l'incarico fosse stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.). Non risultavano, inoltre, elementi documentali sufficienti a comprovare l'effettivo espletamento delle attività, mancando allegazioni a sostegno della loro riferibilità alla professionista. Si era evidenziata, infine, l'assenza della prescritta marca da bollo con specifico riguardo alla fattura n. 2/2023.

In ordine ai rilievi sopra riportati il gruppo, per il tramite del Presidente, ha specificato che *"[...] nei report sintetici allegati alla nota integrativa - allegato U-6.5 - sono riportate solo le notizie pubblicate di cui si è curata la stesura. Tante altre notizie, potenzialmente di stampa, frutto di considerazioni in base ai singoli argomenti, ancorché trattati, discussi e commentati, non sono stati oggetto di formali comunicati stampa, per evidenti ragioni di opportunità politica, essendo tale scelta prerogativa esclusiva del Consigliere/Gruppo. Pertanto, per tutti gli incaricati, i report non possono che essere esemplificativi e non esaustivi dell'attività intellettuale svolta (comunque sufficientemente congrua), atteso che non può essere documentabile nella forma cartacea tutta la prestazione svolta verbalmente, per esigenze di speditezza e semplificazione (de visu, telefonicamente o con altri strumenti di comunicazione), ovvero in presenza con il Consigliere di riferimento. Si rappresenta che per la tipologia di spesa de qua la esistenza e la effettività stessa, la sua coerenza e congruità, parametrata al lavoro effettivamente svolto e alla qualifica professionale dell'incaricato desumibile dal curriculum già allegato in atti, tenuto conto delle tariffe professionali della categoria. Va anche precisato, la non sussumibilità della prestazione dedotta nel contratto in parola con quelle di cui ad altro personale, in misura sufficiente e adeguata, già a disposizione del Gruppo medesimo [...]"* (cfr. nota 5835/i.). È stata fornita, infine, la fattura n. 2/2023 munita della prescritta marca da bollo (cfr. All. 4).

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti, ritenuti sufficienti.

6.3.6 INCARICO CONFERITO AL DOTT. ATTILIO TEDONE.

In sede di comunicazione è stato evidenziato che l'incarico in esame risultava formalizzato con il contratto sottoscritto in data 10 gennaio 2023, il cui oggetto era il seguente: *"[...] informare in maniera omogenea e univoca sull'attività legislativa dei Consiglieri appartenenti al Gruppo, sulle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili alla provincia di*

Napoli con particolare riferimento alle politiche e alle iniziative di pertinenza e riferibili al Consigliere Massimiliano Manfredi nell'esercizio delle sue funzioni, tra le altre, anche di vice-presidente della VII commissione consiliare permanente, sulle iniziative istituzionali legate al detto ambito territoriale e che si promuovono nel relativo territorio e nei collegi elettorali della zona predetta, coordinando, altresì, all'occorrenza, le attività in generale di comunicazione dei Consiglieri, anche in supplenza, sempre all'occorrenza, degli altri incaricati alla comunicazione componenti dell'ufficio stampa. Le attività richieste sono direttamente ed immediatamente riconducibili per loro intrinseca natura (...)". (cfr. art. 1 contratto - Oggetto e contenuto).

Al riguardo, con deliberazione n. 63/2024/FRG si era rilevato che una parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sembrava riferibile all'attività istituzionale del gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 -, bensì piuttosto ad iniziative politiche esterne poste in essere dal singolo Consigliere regionale, nel caso di esame dalla Consigliere Massimiliano Manfredi. I comunicati stampa riportati nei report erano riferibili prevalentemente all'attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi fosse alcun collegamento con l'attività istituzionale del gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Era apparso pertanto, che l'incarico fosse stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.). Ancora, non risultavano elementi documentali sufficienti a comprovare l'effettivo espletamento delle attività descritte, mancando allegazioni a sostegno della loro riferibilità alla professionista (a titolo meramente esemplificativo, manca il richiamo a corrispondenza attestante l'avvenuta comunicazione tra le parti circa l'incarico da svolgere o l'effettivo svolgimento delle prestazioni).

Al riguardo si era aggiunto che, nei casi in cui gli atti richiamavano un collegamento con il loro autore (comunicati stampa), il riferimento costante era al nominativo di Elio Tedone, non Attilio.

In ordine al rilievo sopra riportato il gruppo, per il tramite del Presidente, ha specificato che "[...] sulla pretesa genericità del contratto si evidenzia che il contenuto dello stesso seppur apparentemente similare a quello degli altri incarichi (art 1), si riferisce in particolare alla promozione e divulgazione mediatica dell'attività istituzionale del Consigliere Manfredi (art. 2). Con riguardo al rilievo sul divieto di commistione, giova richiamare la lettera d), comma 4, articolo 1, dell'allegato A al DPC M del 21/12/2012 dove si afferma che il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e

dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Pertanto, detta previsione normativa ha dato espressamente atto della possibilità di ricollegare la giustificazione delle spese autorizzate e sostenute dal Gruppo consiliare anche ad attività promozionali istituzionali dei singoli consiglieri [...]” (cfr. nota 5835/i). Lo stesso Presidente, con la citata nota, ha rilevato, inoltre, che “[...] i report non possono che essere esemplificativi e non esaustivi dell’attività intellettuale svolta (comunque sufficientemente congrua), atteso che non può essere documentabile nella forma cartacea tutta la prestazione svolta verbalmente, per esigenze di speditezza e semplificazione (de visu, telefonicamente o con altri strumenti di comunicazione). Si rappresenta che per la tipologia di spesa de qua la esistenza e la effettività stessa, la sua coerenza e congruità, parametrata al lavoro effettivamente svolto e alla qualifica professionale dell’incaricato (...).”

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti.

6.3.7 INCARICO CONFERITO ALLA SOCIETÀ ALLA EMPIRE STUDIOS ITALIA S.R.L.

In sede di comunicazione è stato evidenziato che l’incarico in esame risultava formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023, il cui oggetto era il seguente: *“[...] definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo Consiliare del Partito Democratico che si occupi nell’assistenza e consulenza alla gestione della pagina Facebook del Gruppo Pd del Consiglio Regionale; in particolare su Facebook saranno pubblicati documenti, dichiarazioni dei consiglieri e comunicati stampa; foto, notizie e video inerenti le attività del gruppo; sarà possibile creare eventi legati all’attività del gruppo interagendo con gli utenti attraverso post e commenti e coinvolgendo opinion leader. Si chiede di fornire consulenza ed assistenza alla gestione di un profilo Twitter del Gruppo Pd del Consiglio regionale con la creazione di Hashtag della parte video e della gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni flash da inviare a organi di informazione (televisioni e webtv), oltre che da utilizzare, attraverso l’ausilio della società indicata, sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del gruppo [...]” (cfr. art. 1 contratto - Oggetto e contenuto).*

Sono stati inoltre, espressi dubbi circa il rispetto dei requisiti di effettiva esigenza e inerenza dell’incarico. Nel dettaglio, infatti, l’oggetto del contratto faceva esplicito e specifico riferimento alla *“[...] definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo consiliare del Partito Democratico”* e all’invio di video con gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni flash *“[...] a organi di informazione (televisivi e webtv) [...]”*. Pertanto, l’attività di pubblicazione sui profili social personali dei singoli Consiglieri o del gruppo, attraverso l’ausilio del professionista incaricato, appariva in parte disatteso.

Si era aggiunto, ancora, che i contenuti media elaborati dalla società Empire Studios Italia s.r.l. erano sembrati sovrapponibili ai compiti assegnati alla Società Cooperativa Medina. Le relazioni presentate, poi, informavano della pubblicazione delle comunicazioni sui canali *social*: al riguardo, era mancato l'invio degli *abstract* cui le relazioni periodiche faceva riferimento.

Infine, agli atti non risultava il piano strategico da elaborare.

Con specifico riguardo a detto piano strategico, è stata inviata “[...] *una breve sintesi dello stesso, dal quale è evidente che le attività svolte sono riferibili all’ideazione, realizzazione produzione e post-produzione e alla relativa gestione dei contenuti veicolati attraverso le pagine social del Gruppo (Pagina Facebook, profilo Twitter e pagina Instagram) (...)*” (cfr. nota 5835/i, Prot. Cdc. con n. 2815 di pari data -ALL. 6).

Ancora con la summenzionata nota di chiarimenti, il Presidente ha dedotto che “[...] *la società Empire Studios Italia s.r.l., pur utilizzando per le proprie pubblicazioni quegli stessi contenuti video e interviste realizzate da Medina, li ha formattati e adattati alle piattaforme social utilizzate dal Gruppo, aggiungendovi copy, card grafiche e implementando i contenuti editoriali riferibili al piano strategico. Sul punto riguardante le relazioni presentate che informano della pubblicazione delle comunicazioni sui canali social nelle quali manca l’invio degli abstract cui le relazioni periodiche fanno riferimento, si allega l’estratto del registro delle attività della pagina Facebook/Instagram e del profilo Twitter con riferimento ai periodi (ALLEGATO 6) [...]*”.

Il Collegio ritiene sufficienti i chiarimenti pervenuti.

6.3.8. INCARICO CONFERITO ALLA SOCIETÀ ARCADIA S.R.L.

In sede di comunicazione è stato evidenziato che l’incarico in esame risultava formalizzato con il contratto sottoscritto in data 9 gennaio 2023, il cui oggetto era il seguente: “[...] *organizzazione e ufficio stampa proposto dal consigliere Mortaruolo nell’ambito della sua funzione di rappresentante della provincia di Benevento in seno al gruppo, anche con la presenza di componenti della giunta regionale, nonché per l’analisi e il monitoraggio delle attività di comunicazione web dei consiglieri del gruppo PD, in considerazione della specifica professionalità. Coerentemente con gli obiettivi e le aree di lavoro sopra indicate, Società Arcadia S.r.l. prevede di supportare il Gruppo Consiliare del Partito Democratico nelle attività richieste, in particolare secondo le esigenze del consigliere Mortaruolo. Società Arcadia S.r.l. definisce un percorso per il monitoraggio delle attività web dei consiglieri ed elabora eventuali suggerimenti sui modelli di comunicazione web [...]*” (cfr. art. 1 contratto - Oggetto e contenuto).

Si è poi rilevata l’assenza degli articoli 2 e 3.

Inoltre, dall'esame della documentazione allegata al rendiconto non è stata riscontrata la composizione dei professionisti della società assegnati allo svolgimento delle funzioni dedotte in contratto, né tantomeno le conseguenti dichiarazioni delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2012, né, ancora, la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i Consiglieri regionali della Campania in carica.

A tal proposito il Presidente, con la citata nota di chiarimento, ha riferito che "[...] nell'articolo 1 sono rappresentati anche i contenuti che, nel formulario contrattuale ordinariamente in uso per analoghe tipologie, sono solitamente indicati negli articoli mancanti. Trattasi di un errore di tabulazione che ha comportato la mancata numerazione consequenziale dell'articolato senza comprometterne la validità per la presenza degli elementi essenziali [...]".

Con riguardo alle cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché alla regolarità contributiva della società, sono stati trasmessi i documenti richiesti.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- accerta la regolarità del rendiconto 2023 - XI Legislatura del gruppo consiliare "*Partito Democratico*";
- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 24 aprile 2024.

I Relatori

Domenico Cerqua

Giovanna Olivadese

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria
Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato